

29) ADDENDUM AL DIRITTO DI VISITA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

1. Diritto di visita: un contrasto giurisprudenziale

Come accennato, per quanto concerne il **diritto di frequentazione e visita del genitore non collocatario** durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo italiano, il 10 marzo u.s., ha precisato sul suo sito istituzionale che *"gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio"*¹.

Alle medesime conclusioni è giunto altresì il Tribunale di Milano, nona sezione civile, che, con **decreto dell'11 marzo 2020**², ha ordinato ai genitori di attenersi agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione in relazione alle frequentazioni dei figli con il padre, nonostante i genitori abitino in due Comuni diversi; dunque, secondo il Giudice, **nessuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti**, disponendo che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o presso l'affidatario sono sempre consentiti secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio.

Ma tale interpretazione, alla luce delle nuove misure previste dal DPCM 22 marzo 2020, possono ritenersi ancora valide?

Il **DPCM 22 marzo 2020**³ ha infatti previsto, all'art. 1, comma 1, lettera b), che *"è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del*

¹ http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278?fbclid=IwAR1_gdNFqvLT6ufXil62l77lzERu98rFZQ1owoOrhZ_bWR4XiwQR3lyvxz4

² Decreto Tribunale di Milano 11 marzo 2020:

<http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/Trib. Milano sez. IX 11 marzo 2020.docx .pdf>

³ http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf

Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole "E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse".

Con tale misura, pertanto, è venuto meno uno dei motivi su cui si fondava la decisione del Tribunale di Milano, ossia la possibilità di rientrare presso la propria residenza o domicilio. Un primo contrasto giurisprudenziale in materia è stato prospettato preliminarmente dal Tribunale di Bologna, prima sezione civile, il quale, con **provvedimento del 20 marzo 2020**, si è pronunciato in senso opposto alla decisione del Tribunale di Milano. Invero, ha autorizzato i servizi sociali territoriali a sospendere tutti gli incontri previsti durante il periodo di emergenza sanitaria, limitando gli spostamenti ed invitando, pertanto, i genitori non collocatari ad intrattenere temporaneamente solo rapporti a mezzo telefonico o telematico con i figli.

Non è superfluo aggiungere che la suddetta decisione, inoltre, risulta essere in linea con la decisione del Tribunale di Bari, prima sezione civile, che, con **ordinanza del 26 marzo 2020⁴**, ha ritenuto legittimo sospendere gli incontri tra padre e figlio, residenti in due Comuni diversi, al fine di rispettare le disposizioni volte a contenere il contagio da COVID-19.

In particolare, il Tribunale ha così motivato:

1. gli incontri dei minori con genitori che risiedono in un Comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al DPCM 9 marzo 2020, ed all'ancor più restrittivo DPCM 11 marzo 2020, dal DPCM 21 marzo 2020 e dal DPCM 22 marzo 2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, con divieto di spostarsi in Comuni diversi da quello di dimora, tesa al contenimento del contagio;

⁴ Ordinanza Tribunale di Bari 26 marzo 2020:

[http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/9/0000087780/Tribunale di Bari ordinanza depositata il 26 marzo 2020.html](http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/9/0000087780/Tribunale%20di%20Bari%20ordinanza%20depositata%20il%2026%20marzo%202020.html)

2. non è verificabile se, durante gli incontri con il padre, il minore sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverà al rientro presso l'abitazione del genitore collocatario;
3. fino al termine del 3 aprile 2020, indicato nei predetti DD.PP.CC.MM., appare necessario interrompere le visite paterne, disponendo che, fino a tale data, il diritto di visita paterno sia esercitato attraverso lo strumento della *videochiamata o Skype*, per periodi di tempo uguali a quelli fissati dagli accordi o dai provvedimenti del Tribunale.

Infatti, il Tribunale di Bari ha sul punto chiarito che si pone il problema della compatibilità tra due fondamentali diritti, entrambi di rango costituzionale, e cioè la tutela delle relazioni familiari e la tutela del diritto alla salute, ai sensi dell'art. 32 Cost.. Ad avviso del Tribunale, deve ritenersi assolutamente prevalente il secondo, poiché il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, in questo peculiare momento storico di emergenza epidemiologica da COVID-19, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone e soprattutto al diritto alla salute dei minori, che può essere compromesso dai contatti con il genitore non collocatario.

2. Il diritto di visita nelle separazioni "di fatto"

Non può essere trascurata, in tema di diritto di visita e frequentazione dei figli minori ai tempi del Coronavirus, la posizione di coloro i quali si trovano in situazioni di separazioni "di fatto".

Ci si riferisce a quelle situazioni in cui uno dei genitori ha già lasciato la casa familiare, trasferendosi, formalmente o informalmente, in un altro Comune, senza tuttavia avere negoziato ancora l'accordo di separazione, ovvero per i casi in cui l'accordo pur essendo stato effettivamente firmato, non sia stato depositato in tempo.

Per quanto concerne le coppie separate e/o divorziate in via ufficiale abbiamo appreso che la giurisprudenza sta conducendo ad una interpretazione restrittiva del diritto di visita in epoca emergenziale.

In considerazione, pertanto, delle modifiche normative e dell'evoluzione della giurisprudenza non è difficile pensare che (a maggior ragione) le parti che non possiedono un provvedimento giudiziario idoneo da allegare all'autocertificazione non potranno giustificare gli spostamenti per far visita ai figli.

Con riferimento a questa tematica, alla luce dell'inasprimento delle misure d'urgenza a seguito del DPCM 22 marzo 2020 e pare senza tenere in debita considerazione le pronunce di merito qui riportate, c'è chi ha prospettato – in ambito giornalistico - come strada perseguibile, al fine bilanciare il diritto alla salute e quello di stare con i propri figli, lo scambio tra i coniugi di **mail**, nonché l'allegazione all'autocertificazione del **contratto di locazione** del genitore non collocatario, al fine di giustificare il suo spostamento verso la residenza dell'altro.

Quanto sopra però pare contrastare con l'attuale filone giurisprudenziale.

Se seguito, la soluzione da ritenere consigliabile è l'utilizzo degli strumenti tecnologici di cui oggi disponiamo: **videochiamate e Skype**, ad esempio, sono un corretto modo di permettere al genitore di poter vedere ed interagire con il minore direttamente ed in forma più intima, conformemente alle disposizioni legislative emanate dal Governo.

Ciò che conta durante tale emergenza epidemiologica, in ogni caso, sono l'autoregolamentazione ed il buonsenso dei genitori, i quali devono prendere ogni decisione tenendo conto dell'interesse dei figli, nonché della situazione che stiamo vivendo e del sacrificio che essa impone.

Siamo certi che saranno il tempo ed i nuovi provvedimenti in uno con la giurisprudenza a fornire la chiave di lettura dell'emblematico diritto di visita del genitore non collocatario, anche se "di fatto", auspicando in un rapido debellamento del coronavirus a livello nazionale ed internazionale.

Militerni & Associati
Dott.ssa Martina Esposito